

Torino, data protocollo PEC

OGGETTO: Esito violazioni non definitivamente accertate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

In relazione alla richiesta pervenuta in data 16/12/2024 per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati

referita al soggetto:

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO D'IMPOSTA				
	Codice fiscale 11720190013		Numero di partita IVA	
Denominazione o ragione sociale RIBA COSTRUZIONI SRL				
Domicilio fiscale				
Via e numero civico VIA SANDRO BOTTICELLI 80		C.A.P. 10154	Comune TORINO	Prov. TO

si rilascia per gli usi consentiti dalla legge l'esito informativo allegato.

IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE (*)

Paolo Giuseppe Miglietta

(firmato digitalmente)

(*) firma su delega del Direttore Provinciale Enrico Mastrogiacomo.

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente



Tipo di contrassegno: QR-CODE

Codice di verifica del documento: f7f902d1ae

Identificativo documento: 09004e2004c21412

Url: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/VerificaGlifo.do?identificativoDocumento=09004e2004c21412>

Accedendo al documento tramite questo url, che sarà disponibile sino alla data 14/07/2025, è possibile verificare la corrispondenza della presente copia all'originale

Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale

Richiesta di verifica del 16/12/2024

Riferita al soggetto CF 11720190013 - RIBA COSTRUZIONI SR.

Elaborata in data 07/01/2025

Articolo 95, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023

Violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023

Si comunica che la richiesta di verifica indicata in intestazione ha prodotto, alla data di elaborazione e in base alle informazioni disponibili nelle banche dati alla medesima data di elaborazione, il seguente esito:

- **esito positivo** - non risultano violazioni che, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, possono essere individuate come violazioni non definitivamente accertate.

Il presente esito è rilasciato esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Informazioni

La presente verifica è effettuata sulla base dei criteri descritti negli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, ai soli fini di quanto stabilito dall'articolo 95, comma 2, del medesimo d. lgs. n. 36 del 2023.

Ai fini della verifica, pertanto, rilevano esclusivamente debiti per imposte e tasse (esclusi conseguentemente interessi, sanzioni ed oneri diversi) gestite dall'Agenzia delle entrate, contenuti:

- in atti impositivi notificati, conseguenti ad attività di controllo svolta dagli uffici dell'Agenzia delle entrate;
- in atti impositivi notificati, conseguenti ad attività di liquidazione svolta dagli uffici dell'Agenzia delle entrate;
- in cartelle di pagamento notificate, concernenti pretese tributarie oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Rilevano, inoltre:

- esclusivamente i debiti per i quali sono decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento è stata tempestivamente impugnata (in assenza di impugnazione il debito diviene definitivo);

Non rilevano, invece, ai fini della presente verifica, i debiti per i quali:

- non sono ancora decorsi i termini per il pagamento;
- sono presenti pagamenti, anche in forma rateale, che risultano regolari;

- sono stati adottati provvedimenti di sospensione giudiziale o amministrativa;
- è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata.

Ai fini della presente verifica, l'Agenzia fornisce, per le valutazioni di competenza della stazione appaltante l'elenco delle violazioni aventi i requisiti sopra indicati solo laddove l'importo complessivo delle stesse supera il valore di euro 35.000,00.

Resta in ogni caso in carico alla stazione appaltante la verifica delle soglie di gravità di cui all'articolo 3, dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023.

L'esito si riferisce alla situazione dell'operatore economico alla data di elaborazione della richiesta originaria; pertanto, non possono essere tenuti in considerazione eventuali "eventi" successivi a tale data.

Il Capo Ufficio Territoriale (*)
Paolo Giuseppe Miglietta
(firmato digitalmente)

() firma su delega del Direttore Provinciale Enrico Mastrogiacono.*

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente